SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 febbraio 2018

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 2018.

Emissione, corso legale, della moneta d'oro da euro 10 della Serie «Imperatori Romani - Traiano», in versione *proof*, millesimo 2018.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'8 dicembre 2017 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2018;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 4 dicembre 2017, n. 98874, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2017, con il quale si autorizza l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da euro 10 della Serie «Imperatori Romani - Traiano», in versione *proof*, millesimo 2018;

Vista la nota 14 dicembre 2017, n. 79660, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha comunicato che, nella seduta del 13 dicembre 2017, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta della Commissione dei prezzi, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione delle monete per numismatici, millesimo 2018;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la citata moneta sarà disponibile;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da euro 10 della Serie «Imperatori Romani - Traiano», millesimo 2018, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 4 dicembre 2017, n. 98874, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 22 febbraio 2018.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, in versione *proof*, è stabilito in euro 15.000,00, pari a 1.500 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 22 agosto 2018, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

direttamente presso l'agenzia di vendita «Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi n. 1 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 0685083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - via Salaria n. 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento internet con il sito www.zecca.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on-line;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete possono essere cedute applicando uno sconto del 5% per ordini superiori alle 75 unità e dell'8% per ordini superiori alle 150 unità.

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

fax: 06-85083710;

e-mail: zecca@ipzs.it;

internet: www.zecca.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete confezionate, sono pertanto così distinti:

da	1	a	75	unità	euro	160,00;
da	76	a	150	unità	euro	152,00;
da	151			unità	euro	147,20.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto n. 4 e agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi n. 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2018

p. *Il direttore generale del Tesoro:* BARBIERI HERMITTE

18A01231

DECRETO 9 febbraio 2018.

Emissione, corso legale, della moneta d'argento da euro 10 della Serie «Europa Star Programme - Barocco», in versione *proof*, millesimo 2018.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'8 dicembre 2017 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2018;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 4 dicembre 2017, n. 98874, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2017, con il quale si autorizza l'emissione e il corso legale di una moneta d'argento da 10 euro della Serie «Europa Star Programme» dedicata al Barocco, in versione *proof*, millesimo 2018;

Vista la nota 14 dicembre 2017, n. 79660, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha comunicato che, nella seduta del 13 dicembre 2017, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta della Commissione dei prezzi, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione delle monete per numismatici, millesimo 2018;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la citata moneta sarà disponibile;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 10 euro della Serie «Europa Star Programme - Barocco», millesimo 2018, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 4 dicembre 2017, n. 98875, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 22 febbraio 2018.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione *proof*, è stabilito in euro 45.000,00, pari a 4.500 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 22 agosto 2018, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

direttamente presso l'agenzia di vendita «Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi n. 1 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 0685083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - via Salaria n. 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento internet con il sito www.zecca.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on-line;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete nella versione *proof* possono essere cedute applicando uno sconto del 10% per ordini superiori alle 450 unità e del 15% per ordini superiori alle 1125 unità.

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

fax: 06-85083710;

e-mail: zecca@ipzs.it;

internet: www.zecca.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete confezionate, sono pertanto così distinti:

da	1	a	450	unità	€	55,00;
da	451	a	1125	unità	€	49,30;
da	1126			unità	€	46,40;

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti di monete non confezionate, sono:

da	451	unità	euro	44,16.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto n. 4 e agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi n. 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2018

p. *Il direttore generale del Tesoro:* BARBIERI HERMITTE

18A01232

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2017.

Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 1, commi 659 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale la società Istituto sviluppo agroalimentare ISA Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare SGFA s.r.l. sono state incorporate di diritto nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle predette società, ivi inclusi i compiti e le funzioni a queste attribuiti dalle disposizioni vigenti;

Visto l'art. 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica», come sostituito dall'art. 20, comma 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale» e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

Visti gli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» - (2014/C 204/01);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 14, 17 e 41;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 – 2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni relativo a «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l'art. 32, comma 2, lettera *c)*;

Visto il decreto 13 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'art. 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che, in base a quanto disposto dal citato art. 2, comma 132, della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalità per gli interventi finanziari dell'ISMEA;

Ritenuto opportuno definire i criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISMEA per il settore agricolo e agroalimentare, rinviando ad un successivo decreto quelli relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle specificità settoriali e dei regimi di aiuto comunitari;

Considerato che, con decisione C(2017) 4430 finale del 30 giugno 2017, la Commissione europea ha comunicato, relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* del presente decreto, di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuti notificato il 29 marzo 2017, in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *c)* del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 20, comma 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti come da articolato di seguito riportato.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

b) «Contratto di finanziamento»: il contratto sottoscritto tra l'ISMEA e il soggetto beneficiario nel quale sono indicati gli impegni, gli obblighi i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto. Esso regola, altresì, le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare le revoche delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti, nonché di controllo ed ispezione e quanto altro necessario ai fini dell'attuazione del progetto, ivi inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di inadempimento;

c) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dall'ISMEA al soggetto beneficiario a tasso di interesse agevolato;

d) «ISMEA»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;

e) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

g) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

h) «Produzione agricola primaria», la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

i) «Progetto»: il complesso degli interventi proposti dal soggetto beneficiario;

j) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

k) «Settore agroalimentare»: l'insieme delle imprese attive nelle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

l) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste dal decreto;

m) «Tasso di interesse agevolato»: il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, pari al 30% (trenta per cento) del Tasso di riferimento come definito alla lettera seguente;

n) «Tasso di riferimento»: tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni. La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza;

o) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, della legge 28 luglio 2016, n. 154, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;

b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;

c) finanziamenti a condizioni di mercato.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi finanziari del presente decreto:

a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere una stabile organizzazione in Italia;

b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) non essere stati sottoposti a sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

g) essere economicamente e finanziariamente sane e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Capo II

INTERVENTI FINANZIARI A CONDIZIONI AGEVOLATE

Art. 4.

Agevolazioni concedibili e interventi ammissibili

1. Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento a tasso di interesse agevolato. Il finanziamento agevolato può avere durata massima di quindici anni, di cui fino a un massimo di 5 anni di preammortamento e fino a un massimo di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.

2. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie:

a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;

b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;

c. investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d. investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera *a)* le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 1A dell'Allegato A.

5. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera *b)* le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 2A dell'Allegato A.

6. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera *c)* le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 1A dell'Allegato A per gli investimenti nell'azienda agricola

connessi alla produzione agricola primaria, nella tabella 2A dell'Allegato A per gli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli, nella tabella 3A dell'Allegato A per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera *d)* le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 2A dell'Allegato A.

8. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, effettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *a)*, e lettera *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

9. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea effettuati da PMI, e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, effettuati da PMI che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite rispettivamente dagli articoli 17 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

10. Possono essere ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

Art. 5.

Aiuti concedibili

1. L'importo dell'aiuto è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi al tasso di riferimento e la quota di interessi al tasso di interesse agevolato per la durata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è rappresentato dal tasso di riferimento.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

3. L'aiuto può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime è stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione europea ed è stata presentata una domanda debitamente compilata.

4. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

5. Per gli investimenti connessi alla produzione agricola primaria, per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la concessione dell'aiuto è subordinata alla verifica preliminare dell'effetto di incentivazione e della credibilità dello scenario controfattuale, con le modalità specificate all'art. 6, comma 3. L'intensità dell'aiuto è commisurata alla verifica della proporzionalità dell'aiuto stesso, secondo le modalità specificate all'art. 6, comma 4.

6. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, effettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *a)*, e lettera *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, la verifica dell'effetto di incentivazione è realizzata secondo le modalità specificate all'art. 6, comma 5.

7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la delibera di approvazione dell'ISMEA.

8. Gli aiuti di cui al presente Capo possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «*de minimis*» e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «*de minimis*» e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, la data di inizio e di fine, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate all'ISMEA secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 12.

2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, l'ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell'iniziativa.

3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una grande impresa, l'ISMEA verifica la proporzionalità e l'effetto incentivante dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine di dimostrare l'effetto incentivante, le grandi imprese beneficiarie devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. L'ISMEA verifica la credibilità dello scenario controfattuale per confermare che l'aiuto produca l'effetto di incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario contro fattuale, l'effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale *ex ante*.

4. L'ISMEA verifica altresì la proporzionalità dell'aiuto acquisendo dal soggetto beneficiario la documentazione utile a dimostrare che, per gli aiuti agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'importo dell'aiuto è limitato al minimo e corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine l'importo dell'aiuto agli investimenti concesso a grandi imprese non deve superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ciò è confermato se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

5. Se il soggetto beneficiario è una grande impresa che effettua investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *a)*, e lettera *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, l'effetto incentivante dell'aiuto a finalità regionale è verificato se in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il soggetto beneficiario nella stessa zona.

6. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, l'ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.

7. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda. In caso di richiesta di documentazione integrativa, il suddetto termine è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione stessa.

Art. 7.

Deliberazione di ammissione alle agevolazioni e attuazione

1. All'esito del procedimento istruttorio, l'ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, nei limiti delle risorse disponibili, l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.

2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce la durata del finanziamento agevolato.

3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere all'ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 12.

Art. 8.

Garanzie

1. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20 per cento per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si può ricorrere a:

a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;

b) in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120 per cento del mutuo agevolato concesso.

2. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di ISMEA sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di finanziamento agevolato.

Art. 9.

Modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati

1. Il finanziamento agevolato è erogato per stato di avanzamento lavori (SAL), successivamente alla stipula del contratto di finanziamento e subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.

2. I SAL possono essere fino ad un massimo di 5. Ciascun SAL deve essere di importo non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento del valore dell'investimento da realizzare.

3. Ai fini della erogazione della quota di finanziamento agevolato corrispondente a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA le fatture relative al SAL da erogare nonché le quietanze delle fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo SAL è subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture, anche alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle stesse ed all'esito positivo della verifica finale dell'investimento.

4. I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria.

5. La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di finanziamento agevolato.

Art. 10.

Vincoli sugli investimenti e sulle attività

1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni dopo la data del loro completamento e comunque fino all'estinzione del finanziamento agevolato. I beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In tal caso, il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento all'ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata.

2. La sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale fino all'estinzione del finanziamento agevolato.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.

Art. 11.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. L'ISMEA ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. I controlli possono avere luogo anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali. ISMEA può acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.

2. L'ISMEA è autorizzato a comunicare — su motivata richiesta di banche od altri intermediari finanziari — lo stato dell'ammortamento del finanziamento agevolato con analitica indicazione delle rate eventualmente non adempiute dal beneficiario, con l'indicazione della data e dell'ammontare dei singoli inadempimenti.

3. L'ISMEA controlla, per l'intera durata dell'intervento agevolato, l'esecuzione degli investimenti da parte del soggetto beneficiario, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto.

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.

5. L'ISMEA è tenuta a trasmettere al Ministero tutti gli elementi necessari ai fini della presentazione delle relazioni annuali alla Commissione europea in conformità al regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.

Art. 12.

Istruzioni applicative

1. L'ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire le modalità di presentazione delle domande e le procedure di concessione e di liquidazione dei finanziamenti agevolati. In assenza di osservazioni da parte del predetto Ministero, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, l'ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.

Capo III

INTERVENTI FINANZIARI A CONDIZIONI DI MERCATO

Art. 13.

Modalità dell'intervento

1. Nel caso di interventi finanziari a condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza di società di capitali, anche di nuova costituzione, sottoscrivendo aumenti di capitale e/o prestiti obbligazionari e/o strumenti finanziari partecipativi finalizzati a supportare progetti di sviluppo produttivo e/o commerciale, anche mediante processi di aggregazione tra aziende.

2. I versamenti effettuati dall'ISMEA, nell'ambito delle operazioni di cui al precedente comma 1, sono concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati, i quali intervengono mediante versamenti in denaro e/o conferimento di beni. È consentito il conferimento di beni esclusivamente nel caso in cui tali beni risultino funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto. In

questo caso, il valore dei beni conferiti deve risultare da perizia redatta ai sensi della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell'ISMEA.

3. I rapporti tra l'ISMEA e ogni società partecipata sono definiti in specifici accordi nei quali sono indicati gli impegni, gli obblighi, i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto. Essi regolano, altresì, le modalità e la tempistica del riscatto al valore di mercato delle partecipazioni acquisite, le condizioni che possono determinare la revoca del finanziamento, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti, nonché di controllo ed ispezione e quanto altro necessario ai fini dell'attuazione del progetto, ivi inclusa la definizione di idonee garanzie a favore dell'ISMEA per il riscatto dall'intervento finanziario a condizioni di mercato.

4. L'intervento a condizione di mercato è compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro.

Art. 14.

Istruttoria e gestione degli interventi

1. Una volta completata l'istruttoria di ciascun progetto, l'ISMEA ne delibera l'approvazione e trasmette al Ministero un'apposita scheda contenente la descrizione di ciascun progetto approvato ai fini della verifica della coerenza con la normativa vigente. Il Ministero provvede alla notifica del progetto alla Commissione europea per l'autorizzazione di competenza. Nelle more dell'autorizzazione, l'ISMEA può stipulare gli accordi di cui al precedente art. 13, comma 3, sottoponendo gli stessi a condizione risolutiva.

2. L'ISMEA controlla, l'esecuzione dell'intervento per l'intera durata, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto approvato e autorizzato. A tal fine l'ISMEA, per tutta la durata dell'intervento, ha anche il diritto di:

a) designare almeno un proprio rappresentante nell'organo amministrativo della società destinataria dell'intervento;

b) designare almeno un proprio rappresentante nell'organo di controllo della società destinataria dell'intervento;

c) acquisire i budget annuali e i resoconti semestrali sulla gestione della società;

d) ottenere che il bilancio della società sia corredato dalla relazione di certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 39/2010 e al decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144;

e) monitorare il perseguimento degli obiettivi previsti nel progetto e l'andamento dell'attività sociale anche ispezionando i libri sociali, la documentazione contabile e qualsiasi altro documento utile o opportuno anche eseguendo sopralluoghi presso la società destinataria dell'intervento finanziario a condizioni di mercato.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato entrano in vigore dalla data della decisione della Commissione europea.

2. Le agevolazioni concesse in conformità alla tabella 3 A dell'Allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.

3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui alla tabella 3 A dell'Allegato A del presente decreto, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.

4. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 903

ALLEGATO *A*

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria. L'investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.
L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;
c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
d) garantire il rispetto delle norme in vigore alle condizioni seguenti:
- ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell'Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere concessi per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
- qualora il diritto dell'Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l'impresa interessata. L'aiuto è limitato alle PMI.

Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritto all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) acquisto di animali; d) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore, ad eccezione dei casi di cui al primo paragrafo, lettera d); e) capitale circolante; f) costi diversi da quelli elencati nella presente tabella, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Sono ammessi gli aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che utilizzano esclusivamente sottoprodotti agricoli, agroindustriali e forestali.

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'UE e in particolare alle norme in materia di tutela ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.

Non è ammesso il sostegno ad investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni o limitazioni stabilite da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE[1]	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre Regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili[2].	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici,e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità[3].	50%	40%

[1] Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.

[2] I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

[3] Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di prodotti agricoli.

Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi della presente tabella 2 A. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'UE e dell'Italia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di euro sono appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing,[1] o miglioramento di beni immobili[2]	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato[3]	50%	40%
3. Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2)	50%	40%
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%

[1] I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
[2] I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione.
[3] I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Tabella 3A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014[1]

<table>
<tr><td colspan="2">Articolo 14 - Aiuti a finalità regionale per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'Allegato I del TFUE[2]</td></tr>
<tr><td colspan="2">INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE: si applicano le intensità massima di aiuto (in % dell'ESL) stabilite per le diverse zone dalla Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020[3]</td></tr>
<tr><td>Costi ammissibili</td><td>Soggetti beneficiari, aree e costi ammissibili</td></tr>
<tr><td>«investimento iniziale»: a) investimento in attivi materiali e immateriali[4] relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che no che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;</td><td>Indipendentemente dalle dimensioni del Soggetto beneficiario, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale; solo PMI, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.</td></tr>
<tr><td>«investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»: a) investimento in attivi materiali e immateriali[5] relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;</td><td>Indipendentemente dalle dimensioni del Soggetto beneficiario, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE e nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale</td></tr>
<tr><td colspan="2">Articolo 17 – Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'Allegato I del TFUE nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.</td></tr>
<tr><td>I costi ammissibili comprendono:</td><td>INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE</td></tr>
</table>

[1] Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
[2] Non sono concessi gli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un *Soggetto beneficiario* che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata
[3] Il Soggetto beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
[4] Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.
[5] Si veda nota 1).

a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente	20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; 10% dei costi ammissibili per le medie imprese
b) attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.	
Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite della soglia di 15 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Non sono concessi aiuti per biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente. Gli aiuti possono essere concessi solamente per la realizzazione di nuovi impianti.	
I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL)[6]
a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;	45 % dei costi ammissibili
b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;	
c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili	30 % dei costi ammissibili

[6] L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

18A00016

DECRETO 5 febbraio 2018.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Viste le richieste pervenute dalle società Blumen Group S.p.a, Consorzio Sativa società cooperativa agricola, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Franchi Sementi S.p.a., Magnani Sementi S.p.a. e Sgaravatti N & C. S.p.a., con le quali è stato comunicato il subentro della Associazione Italiana Sementi quale nuovo responsabile della conservazione in purezza delle varietà di cui all'articolo unico del presente provvedimento;

Vista la richiesta pervenuta dal Consorzio Sativa società cooperativa agricola con la quale è stato comunicato il subentro del Centro di cerealicoltura e colture industriali del CREA quale nuovo responsabile della conservazione in purezza della varietà di fagiolo nano denominata Furore, codice SIAN 3676;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà sotto elencate, iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, è modificata come di seguito riportato

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
Cavolo broccolo	119	Ramoso calabrese	Blumen Group S.P.A	Associazione Italiana Sementi
Cavolo verza	157	D'Asti pasqualino	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	Associazione Italiana Sementi
Cavolo verza	168	Mantovano	Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi

Cavolo verza	1534	Violaceo di Verona	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	Associazione Italiana Sementi
Cetriolo	1535	Mezzo lungo bianco	Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi
Cicoria	218	A grumolo verde scuro	Franchi Sementi S.P.A., Blumen Group S.P.A	Associazione Italiana Sementi
Cicoria	221	Bianca di Milano	Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi
Cicoria	223	Catalogna del Veneto	Blumen Group S.P.A	Associazione Italiana Sementi
Cicoria	228	Catalogna puntarelle di Gaeta	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	Associazione Italiana Sementi
Cicoria	244	Spadona	Magnani Sementi S.P.A. Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi
Cicoria	246	Variegata di Chioggia	Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi
Cipolla	252	Bassano	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	Associazione Italiana Sementi
Cipolla	255	Bianca di maggio	Blumen Group S.P.A, ISI Sementi S.P.A., Larosa Emanuele	Associazione Italiana Sementi
Cipolla	279	Rossa savonese	Blumen Group S.P.A	Associazione Italiana Sementi
Fagiolo nano	320	Marconi nano	Blumen Group S.P.A	Associazione Italiana Sementi
Fagiolo rampicante	351	Anellino giallo	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	Associazione Italiana Sementi
Fagiolo rampicante	377	Signora della campagna	Franchi Sementi S.P.A., Alisem di Monetto Natale	Associazione Italiana Sementi
Fagiolo rampicante	379	Stortino di Trento	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	Associazione Italiana Sementi
Fava	390	Extra precoce a grano bianco	Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi
Finocchio	823	Mantovano	Blumen Group S.P.A	Associazione Italiana Sementi
Indivia riccia	407	Pancalieri a costa rosa	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	Associazione Italiana Sementi
Lattuga	435	Bionda a foglia riccia	Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi
Lattuga	436	Bionda degli ortolani	Blumen Group S.P.A, Esasem S.P.A., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	Associazione Italiana Sementi
Lattuga	460	Parella	Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi
Lattuga	464	Regina di maggio	Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi
Lattuga	467	S. Anna	Blumen Group S.P.A	Associazione Italiana Sementi
Lattuga	475	Verde a foglia riccia	Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi

Melone	499	Cantalupo di Charentais	Blumen Group S.P.A, Esasem SPA	Associazione Italiana Sementi
Melone	514	Retato degli ortolani	Blumen Group S.P.A	Associazione Italiana Sementi
Peperone	541	Dolce di Bergamo	Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi
Pisello a grano rugoso	607	Senatore	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	Associazione Italiana Sementi
Porro	719	Lungo della riviera	Blumen Group S.P.A	Associazione Italiana Sementi
Rafano	1569	Lungo bianco	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	Associazione Italiana Sementi
Rafano	728	Nero tondo d'inverno	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	Associazione Italiana Sementi
Rapa	1623	Mezza lunga bianca colletto viola a foglia frastag	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	Associazione Italiana Sementi
Rapa	1505	Mezza lunga napoletana a testa bianca	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	Associazione Italiana Sementi
Spinacio	775	America	Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi
Spinacio	779	Early hybrid N. 7	Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi
Spinacio	786	Lorelay	Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi
Valeriana	796	D'Olanda a seme grosso	Franchi Sementi S.P.A.	Associazione Italiana Sementi
Fagiolo nano	316	Fin de Bagnols	Sgaravatti N & C. S.p.a	Associazione Italiana Sementi
Indivia scarola	422	Full heart	Sgaravatti N & C. S.p.a	Associazione Italiana Sementi
Fagiolo nano	3676	Furore	Consorzio Sativa soc.coop.agr.	Crea Cerealicoltura e colture industriali

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

18A01218

DECRETO 13 febbraio 2018.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Umbria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato dall'art. 43 comma 5-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 3 comma 17-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»;

Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la richiesta della Regione Umbria di declaratoria per l'applicazione nei territori delle Province di Perugia e Terni danneggiate dalla siccità dal 21/3/2017 al 21/9/2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Umbria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Umbria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Perugia:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Terni:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), c), d)* nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2018

Il Ministro: MARTINA

18A01177

DECRETO 13 febbraio 2018.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia Romagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg. ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato dall'art. 43 comma 5-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 3 comma 17-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la richiesta della Regione Emilia Romagna di declaratoria per l'applicazione nei territori delle Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini danneggiate dalla siccità dal 21/3/2017 al 15/9/2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Considerato che per le province di Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, sono stati indicati periodi di inizio dell'evento antecedente alla data del 21 marzo (inizio primavera), stabilito ai sensi dell'art. 15, comma 4, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato dall'art. 3 comma 17-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, ai fini del riconoscimento di eccezionalità delle avversità atmosferiche per l'attivazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, si ritiene necessario considerare solo i periodi compresi nell'intervallo temporale stabilito dalla suddetta norma;

Considerato che per le province di Ferrara, Modena, e Reggio Emilia, sono stati indicati più periodi, ai fini del riconoscimento di eccezionalità delle avversità atmosferiche per l'attivazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, si ritiene necessario considerare un evento unico data la natura della calamità caratterizzata da prolungati periodi di scarsa piovosità accompagnata da eccessi termici;

Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Bologna:

siccità dal 1° maggio 2017 al 31 agosto 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), d)* nel territorio dei Comuni di:

Alto Reno Terme, Anzola dell'Emilia, Bologna, Borgo Tossignano, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel San Pietro Terme, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Imola, Loiano, Marzabotto, Medicina, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa.

Ferrara:

siccità dal 21 marzo 2017 al 1° settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), d)* nell'intero territorio provinciale.

Forlì-Cesena:

siccità dal 21 marzo 2017 al 31 agosto 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), d)*, nel territorio dei Comuni di:

Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto.

Modena:

siccità dal 21 marzo 2017 al 5 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), d)* nell'intero territorio provinciale.

Parma:

siccità dal 21 marzo 2017 al 1° settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), d)*, nel territorio dei Comuni di:

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Collecchio, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Traversetolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi.

Piacenza:

siccità dal 21 marzo 2017 al 15 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), d)*, nel territorio dei Comuni di:

Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Cadeo, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca, Vigolzone, Zerba.

Ravenna:

siccità dal 21 marzo 2017 al 31 agosto 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), d)*, nel territorio dei Comuni di:

Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme.

Reggio nell'Emilia:

siccità dal 21 marzo 2017 al 31 agosto 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), d)*, nel territorio dei Comuni di:

Albinea, Baiso, Bibbiano, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell'Emilia, San Polo d'Enza, Scandiano, Toano, Ventasso, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.

Rimini:

siccità dal 21 marzo 2017 al 31 agosto 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di:

Casteldelci, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo - Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2018

Il Ministro: MARTINA

18A01178

DECRETO 13 febbraio 2018.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Marche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg. ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato dall'art. 43 comma 5-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 3 comma 17-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»;

Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la richiesta della Regione Marche di declaratoria per l'applicazione nei territori delle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino danneggiate dalla siccità dal 21/3/2017 al 21/9/2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Marche di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Marche di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Ancona:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Ascoli Piceno:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Fermo:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Macerata:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Pesaro e Urbino:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2018

Il Ministro: MARTINA

18A01179

DECRETO 13 febbraio 2018.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Visto l'art. 15, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato dall'art. 43, comma 5-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 3, comma 17-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»;

Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la richiesta della Regione Piemonte di declaratoria per l'applicazione nei territori delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli danneggiate dalla siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Alessandria:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)* nel territorio dei comuni di:

Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Bozzole, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Camagna Monferrato, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassineto Po, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Giarole, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Piovera, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terruggia, Terzo, Ticineto, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

Asti:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)* nel territorio dei comuni di:

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano

Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.

Biella:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei comuni di:

Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Brusnengo, Camburzano, Candelo, Caprile, Castelletto Cervo, Cerreto Castello, Cerrione, Cossato, Donato, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Piatto, Ponderano, Pralungo, Quaregna, Sala Biellese, Salussola, Sordevolo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zubiena.

Cuneo:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei comuni di:

Acceglio, Aisone, Argentera, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barge, Bastia Mondovì, Battifollo, Bellino, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Bossolasco, Bra, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Camerana, Canale, Canosio, Caramagna Piemonte, Carrù, Cartignano, Castagnito, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castiglione Tinella, Celle di Macra, Ceresole d'Alba, Cerretto Langhe, Cervasca, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Ciglié, Cissone, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Guarene, Igliano, Isasca, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Macra, Magliano Alpi, Margarita, Marmora, Marsaglia, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Moretta, Murazzano, Niella Belbo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Pietraporzio, Piozzo, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priola, Prunetto, Rifreddo, Roaschia, Roascio, Robilante, Rocca Ciglié, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roddi, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, San Michele Mondovì, Scagnello, Somano, Sommariva del Bosco, Stroppo, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Valdieri, Valgrana, Valmala, Verduno, Vicoforte, Villanova Mondovì, Vinadio, Viola.

Novara:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei comuni di:

Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Bogogno, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Carpignano Sesia, Castelletto Sopra Ticino, Cavallirio, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Invorio, Marano Ticino, Mezzomerico, Miasino, Oleggio, Oleggio Castello, Pombia, Romagnano Sesia, Romentino, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia.

Torino:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di:

Almese, Andezeno, Andrate, Angrogna, Balangero, Barone Canavese, Bobbio Pellice, Bosconero, Bricherasio, Brozolo, Brusasco, Caluso, Cambiano, Candiolo, Canischio, Cantalupa, Caravino, Casalborgone, Castellamonte, Cavour, Ceres, Chieri, Chivasso, Cuceglio, Fenestrelle, Foglizzo, Frossasco, Groscavallo, La Loggia, Lauriano, Lemie, Massello, Montalenghe, Novalesa, Orio Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Perrero, Pinerolo, Piscina, Poirino, Pragelato, Prali, Pralormo, Riva presso Chieri, Rivalba, Roletto, Rorà, Rosta, Roure, Salza di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Usseglio, Varisella, Villar Pellice, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Vische.

Verbano-Cusio-Ossola:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di:

Beura-Cardezza, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Montecrestese, Piedimulera, Pieve Vergonte, Re, Santa Maria Maggiore, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Varzo, Villadossola, Villette, Vogogna.

Vercelli:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di:

Gattinara, Roasio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2018

Il Ministro: MARTINA

18A01180

DECRETO 13 febbraio 2018.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Visto l'art. 15, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato dall'art. 43, comma 5-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall'art. 3, comma 17-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»;

Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la richiesta della Regione Sardegna di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle Province di Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Cagliari, Sassari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Oristano danneggiate dalla siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2017, con cui è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità per i danni causati da siccità alle produzioni foraggere per l'intero territorio regionale;

Vista la nota del 15 gennaio 2018, prot. 575, con la quale la Regione Sardegna ha indicato come data di inizio dell'evento il 21 marzo 2017 e di termine il 21 settembre 2017;

Dato atto alla Regione Sardegna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sardegna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni con l'esclusione delle produzioni foraggere già delimitate nella stessa annata agraria con decreto 27 ottobre 2017 citato;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni, con l'esclusione delle produzioni foraggere, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Cagliari:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Carbonia-Iglesias:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Medio Campidano:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Nuoro:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Ogliastra:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Olbia-Tempio:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Oristano:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Sassari:

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2018

Il Ministro: MARTINA

18A01181

DECRETO 15 febbraio 2018.

Modifica dell'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni, ed in particolare l'allegato VIII relativo ai punti di entrata nazionali;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2015, che modifica il citato allegato VIII in applicazione dell'art. 42, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Vista la nota prot. n. 4019 del 6 febbraio 2018 con la quale la Regione Puglia, sezione Osservatorio fitosanitario, ha richiesto l'attivazione del punto di entrata a chiamata del porto di Manfredonia (FG) per i soli vegetali del genere Triticum;

Acquisito il parere positivo del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai sensi del citato art. 42, comma 1-*bis*, espresso nella seduta del 9 febbraio 2018;

Ritenuto di dover modificare di conseguenza l'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato VIII, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è modificato come di seguito:

Al comma 1, dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente lettera:

«*e)* Punti di entrata portuali operativi su chiamata limitatamente al genere Triticum: Manfredonia»

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2018

Il Ministro: MARTINA

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

18A01219

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2018.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Easy Call H24», in Rignano Flaminio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Easy Call H24», con sede in Rignano Flaminio (Roma), costituita in data 4 dicembre 2015, codice fiscale 13635461000, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 19 giugno 2017;

Visto il verbale di mancata ispezione straordinaria del 20 settembre 2017, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte degli ispettori incaricati, di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, poiché la cooperativa, seppur posta in liquidazione ordinaria in data 19 giugno 2017, non consentiva lo svolgimento dell'ispezione straordinaria, per il tramite del suo liquidatore, integrando in tal modo una irregolarità ascrivibile al dettato dell'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 24 ottobre 2017, prot. n. 472964 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito né operativo, atteso che le ragioni che rendono urgente la sostituzione del liquidatore ordinario non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Luciano Bologna, nato a Roma il 2 febbraio 1950, codice fiscale BLGLCN50B02H501P, con studio in via Francesco Siacci n. 38 - 00197 Roma;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Bologna, nato Roma il 2 febbraio 1950, codice fiscale BLGLCN50B02H501P, con studio in via Francesco Siacci n. 38 - 00197 Roma, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Easy Call H24», con sede in Rignano Flaminio (Roma), codice fiscale 13635461000, in sostituzione della sig.ra Lucia Leandro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01233

DECRETO 23 gennaio 2018.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Super Nova», in Rende.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Super Nova», con sede in Rende (Cosenza), costituita in data 23 dicembre 1975, codice fiscale 00339140782, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 5 giugno 2007;

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 9 gennaio 2017, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte degli ispettori incaricati, di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2014;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 8 marzo 2017, prot. n. 83898, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito né operativo, atteso che le ragioni che rendono urgente la sostituzione del liquidatore ordinario non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Nicola Bastanzio, nato a Cosenza il 24 settembre 1976, codice fiscale BSTNCL76P24D086V, con studio in via degli Stadi n. 32 - 87100 Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Nicola Bastanzio, nato a Cosenza il 24 settembre 1976, codice fiscale BSTNCL76P24D086V, con studio in via degli Stadi n. 32 - 87100 Cosenza, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Super Nova», con sede in Rende (Cosenza), codice fiscale 00339140782, in sostituzione del sig. Francesco Gullone.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01234

DECRETO 23 gennaio 2018.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Wip», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «WIP», con sede in Roma (RM), costituita in data 14 dicembre 2015, codice fiscale 13647231003, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 17 maggio 2017;

Visto il verbale di mancata ispezione straordinaria del 18 luglio 2017, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte degli ispettori incaricati, di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, poiché la cooperativa, seppur posta in liquidazione ordinaria in data 17 maggio 2017, non consentiva lo svolgimento dell'ispezione straordinaria, per il tramite del suo liquidatore, integrando in tal modo una irregolarità ascrivibile al dettato dell' art. 2545-*octiesdecies*, primo comma del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, effettuata in data 24 ottobre 2017 prot. n. 473387 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito né operativo, atteso che le ragioni che rendono urgente la sostituzione del liquidatore ordinario non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Antonio Gedeone, nato a Cosenza (CS) il 18 settembre 1968, codice fiscale GDNNTN68P18D086V con studio in Via Monterone 75 - 00186 Roma;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Gedeone, nato Cosenza (CS) il 18 settembre 1968, codice fiscale GDNNTN68P18D086V, con studio in Via Monterone 75 - 00186 Roma, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «WIP», con sede in Roma (RM), codice fiscale 13647231003, in sostituzione della sig.ra Giada Di Feo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente delta Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01235

DECRETO 23 gennaio 2018.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «A&G», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «A&G», con sede in Roma (RM), costituita in data 30 gennaio 2013, codice fiscale 12247991008, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 9 settembre 2016;

Visti i verbali di mancate ispezioni straordinarie: il primo del 15 febbraio 2017 ed il secondo del 4 agosto 2017, redatti nei confronti della citata cooperativa, che si concludevano con la proposta da parte degli ispettori incaricati di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, poiché la cooperativa, seppur posta in liquidazione ordinaria in data 9 settembre 2016, non consentiva lo svolgimento dell'ispezione straordinaria, per il tramite del suo liquidatore, integrando in tal modo una irregolarità ascrivibile al dettato dell' art. 2545-*octiesdecies*, primo comma del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, effettuata in data 31 ottobre 2017 prot. n. 486158 e regolarmente recapitata nella casella di pasta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolatità contestate;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito né operativo, atteso che le ragioni che rendono urgente la sostituzione del liquidatore ordinario non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex

articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Antonio Gedeone, nato a Cosenza (CS) il 18 settembre 1968, codice fiscale GDNNTN68P18D086V con studio in Via Monterone 75 - 00186 Roma;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Gedeone, nato Cosenza (CS) il 18 settembre 1968, codice fiscale GDNNTN68P18D086V, con studio in Via Monterone 75 - 00186 Roma, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «A&G», con sede in Roma (RM), codice fiscale 12247991008, in sostituzione della sig.ra Claudia Ionescu.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro presente provvedimento possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01236

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 febbraio 2018.

Superamento della situazione di criticità relativa al ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 verificatisi nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5815. (Ordinanza n. 505).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna e la successiva delibera del 16 maggio 2014 con cui lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 18 novembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha stabilito che al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 il presidente della società ANAS S.p.a., in qualità di commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'art. 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013 n. 98, e successivi rifinanziamenti sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 che ha integrato il predetto art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungendo, infine il seguente periodo: «Il commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014, con cui, tra l'altro, si è stabilito che i poteri del presidente della società ANAS S.p.a. in qualità di commissario delegato necessari per il ripristino della viabilità secondo quanto disposto dal richiamato art. 1, comma 123, della legge 147/2014 e successive modifiche e integrazioni, vengano definiti con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile acquisita l'intesa della Regione Sardegna, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 144 del 6 febbraio 2014 e n. 164 dell'11 aprile 2014;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con cui l'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015, e, ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, fino al 31 dicembre 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 447 del 18 aprile 2017 recante: «Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare

il subentro dell'ANAS S.p.a. nel completamento delle attività di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 verificatisi nel territorio della Regione autonoma della Sardegna»;

Vista la nota n. 630952 del 13 dicembre 2017 con cui il coordinatore territoriale ANAS della Regione Sardegna, nominato soggetto responsabile delle attività occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso per il successivo subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti, ha chiesto la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5815 fino al 31 dicembre 2019;

Considerata, quindi la necessità di prorogare il termine di durata della contabilità speciale intestata al soggetto responsabile, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna con nota del 25 gennaio 2018;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 144 del 6 febbraio 2014 e successive modificazioni, il responsabile del coordinamento territoriale Sardegna - soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza n. 447 del 18 aprile 2017, titolare della contabilità speciale n. 5815, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 31 dicembre 2019.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A01217

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bifril»

Estratto determina PPA n. 47/2018 del 24 gennaio 2018

Si autorizza la seguente variazione: B.I.a.1.b) - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo).

Introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo Zofenopril:

Lusochimica S.p.a., via Giotto, 9 - 23871 - Lomagna (LC) - Italy

relativamente alla specialità medicinale BIFRIL, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: UK/H/0277/001-004/II/029.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., codice fiscale n. 00714810157.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01220

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zantipride»

Estratto determina PPA n. 46/2018 del 24 gennaio 2018

Si autorizza la seguente variazione: B.I.a.1.b) - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo).

Introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo Zofenopril:

Lusochimica S.p.a., via Giotto, 9 - 23871 - Lomagna (LC) - Italy

relativamente alla specialità medicinale ZANTIPRIDE, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: UK/H/0710/001/II/027.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., codice fiscale n. 00394440481.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01221

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoprazide»

Estratto determina PPA n. 45/2018 del 24 gennaio 2018

Si autorizza la seguente variazione:

B.I.a.1.b) - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo).

Introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo Zofenopril: Lusochimica S.p.A. via Giotto, 9 - 23871 Lomagna (Lecco) Italy.

relativamente alla specialità medicinale ZOPRAZIDE, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: UK/H/0674/001/II/028.

Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A., codice fiscale 00678100504.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01222

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chimono»

Estratto determina AMM/PPA n. 42/2018 del 24 gennaio 2018

Si autorizza la seguente variazione:

Tipo II - B.I.z) – Sulla base della documentazione presentata e successive integrazioni si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'ASMF del principio attivo lomefloxacina cloridrato del produttore autorizzato Synkem con contestuale introduzione dell'officina Changzhou Lanling Pharmaceutical Co, Ltd - responsabile della produzione dell'intermedio Trifluoro Quinolone etil-carbossilato, relativamente alla specialità medicinale CHIMONO, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2016/197.

Titolare AIC: Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.A., codice fiscale 00714810157.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01223

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevelamer DOC Generici».

Estratto determina PPA n. 41/2018 del 24 gennaio 2018

Si autorizza la seguente variazione:

B.I.z) - Aggiornamento ASMF di Formosa Laboratories Inc.:

modifica nell'indirizzo del titolare dell'ASMF per modifica del codice postale in Taoyuan, Taiwan da «338» a «33842»;

aggiunta di un produttore di materia prima della sostanza attiva: Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd;

modifica minore alla parte ristretta dell'ASMF: eliminazione della fase di isolamento dell'intermedio;

eliminazione di un IPC non significativo: contenuto di Epicloridrina;

cambio nel confezionamento primario della sostanza attiva: cambio del fornitore del materiale di confezionamento;

relativamente alla specialità medicinale SEVELAMER DOC GENERICI, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: DK/H/2247/001/II/010.

Titolare AIC: Doc Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

18A01224

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mensifem»

Estratto determina AAM/AIC n. 12/2018 del 30 gennaio 2018

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MENSIFEM nella forma e confezioni:

«compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al;

«compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/Al,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Procedura europea n. DE/H/2940/001/E/002.

Titolare AIC: Bionorica SE, con sede legale e domicilio fiscale in Neumarkt, Kerschensteiner Strasse 11-15, cap 92318, Germania (De), Codice SIS 3288.

Confezioni:

«compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al - AIC n. 045511019 (in base 10) 1CDWCC (in base 32);

«compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/Al - AIC n. 045511021 (in base 10) 1CDWCF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione:

principio attivo: estratto secco di Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rizoma (Cimicifuga racemosa) (rapporto DER 5-10:1) corrispondente a 14-28 mg di rizoma essiccato;

eccipienti: idrogenofosfato di calcio diidrato, ammonio metacrilato copolimero, tipo A, dispersione 30% (Eudragit RL 30D), ossido di ferro rosso (E 172), ossido di ferro giallo (E 172), lattosio monoidrato, macrogol 6000, stearato di magnesio (vegetale), amido di patate, idrossido di sodio, acido sorbico, talco, biossido di titanio (E 171).

Produttore del principio attivo: Bionorica SE, Kerschensteinerstraße 11-15, 92318 Neumarkt Germania.

Produttore del prodotto finito (fabbricazione in serie): Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Straße 51-61, 59320 Ennigerloh Germania.

Confezionamento primario, confezionamento secondario, rilascio e controllo lotti: Bionorica SE, Kerschensteinerstraße 11-15, 92318 Neumarkt Germania.

Indicazioni terapeutiche: medicinale di origine vegetale indicato per le donne adulte per alleviare i disturbi della menopausa, come vampate di calore e sudorazione abbondante.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 045511019 «compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al.

Classe di rimborsabilità: classe C.

Confezione: AIC n. 045511021 «compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/Al.

Classe di rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 045511019 «compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Al.

Classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Confezione: AIC n. 045511021 «compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/Al.

Classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01225

Rettifica della determina AIC n. 175 del 18 dicembre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flurbiprofene Geiser».

Estratto determina A.I.C. n. 14/2018 del 30 gennaio 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione A.I.C. n. 175 del 18 dicembre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLURBIPROFENE GEISER, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2018:

all'art. 3 (classificazione ai fini della fornitura) laddove è riportato:

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica

leggasi:

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Titolare A.I.C.: Geiser Pharma S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Camino Labiano n. 45B - 31192 Mutilva Alta, Navarra (Spagna), Codice S.I.S. 4088.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa Determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01226

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Airflusal Sprayhaler»

Estratto determina n. 192/2018 del 7 febbraio 2018

Medicinale: AIRFLUSAL SPRAYHALER.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A. - L.go U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) Italia.

Confezioni:

«25microgrammi/125microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152016 (in base 10);

«25microgrammi/125microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 2 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152028 (in base 10);

«25microgrammi/125microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 3 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152030 (in base 10);

«25microgrammi/125microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 4 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152042 (in base 10);

«25microgrammi/125microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 5 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152055 (in base 10);

«25microgrammi/125microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 6 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152067 (in base 10);

«25microgrammi/125microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 10 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152079 (in base 10);

«25microgrammi/250microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152081 (in base 10);

«25microgrammi/250microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 2 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152093 (in base 10);

«25microgrammi/250microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 3 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152105 (in base 10);

«25microgrammi/250microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 4 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152117 (in base 10);

«25microgrammi/250microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 5 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152129 (in base 10);

«25microgrammi/250microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 6 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152131 (in base 10);

«25microgrammi/250microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 10 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152143 (in base 10);

«25 microgrammi/125 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 2 X 1 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152156 (in base 10);

«25 microgrammi/125 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 3 X 1 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152168 (in base 10);

«25 microgrammi/125 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 10 X 1 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152170 (in base 10);

«25 microgrammi/250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 2 X 1 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152182 (in base 10);

«25 microgrammi/250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 3 X 1 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152194 (in base 10);

«25 microgrammi/250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 10 X 1 flaconi in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152206 (in base 10).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

«Airflusal Sprayhaler» 25 microgrammi/125 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione:

ogni dose (predosata dalla valvola dosatrice) contiene 25 microgrammi di salmeterolo (come salmeterolo xinafoato) e 125 microgrammi di fluticasone propionato. Ciò equivale ad una dose erogata (dall'inalatore) di 21 microgrammi di salmeterolo e 110 microgrammi di fluticasone propionato.

«Airflusal Sprayhaler» 25 microgrammi/250 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione:

ogni dose (predosata dalla valvola dosatrice) contiene 25 microgrammi di salmeterolo (come salmeterolo xinafoato) e 250 microgrammi di fluticasone propionato. Ciò equivale ad una dose erogata (dall'inalatore) di 21 microgrammi di salmeterolo e 220 microgrammi di fluticasone propionato.

Principio attivo:

salmeterolo;

fluticasone propionato.

Eccipienti:

Propellente: norflurano (HFA134a).

Produzione del principio attivo:

Salmeterolo xinafoato:

Cipla Limited-Patalganga Manufacturing division

Plot No A33&A42, A2 Patalganga Industrial Area, District Raigad (Maharashtra) 413802, India.

Fluticasone propionato:

Cipla Limited

Plot No. D-7, M.I.D.C. Industrial Area, Taluka Daund, District Pune, Kurkumbh, Maharashtra, 413802, India.

Produzione del prodotto finito:

Rilascio dei lotti:

Salutas Pharma GmbH

Otto von Guericke Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania.

Controllo dei lotti:

Cipla Holding B.V.

Antonie v Leeuwenhoekln 9, 3721 MA Bilthoven, Paesi Bassi;

Source Bioscience PLC

55 Stirling Enterprise Park, FK7 7RP Stirling, Regno Unito.

Produzione e confezionamento primario e secondario:

Cipla Ltd., Unit II

Plot No. L-139, S-103 & M 62 Verna Industrial Park 403722

India.

Confezionamento secondario:

Salutas Pharma GmbH

Otto von Guericke Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania;

UPS Healthcare Italia s.r.l.

Via Formellese Km 4,300, Formello (RM), 00060, Italia;

CRNA SA

Zone Industriel Heppignies Ouest, Avenue d'Heppignies, Fleurus, B-6220, Belgio.

Indicazioni terapeutiche:

«Airflusal Sprayhaler» è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un medicinale di associazione (β2 agonista a lunga durata d'azione e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato:

in pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con β2 agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»,

oppure

in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con β2 agonisti a lunga durata d'azione.

«Airflusal Sprayhaler» non è indicato per l'uso nei bambini.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«25microgrammi/125microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152016 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 24.57.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 46.08;

«25microgrammi/250microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone in Al da 120 dosi - A.I.C. n. 045152081 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33.15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 62.17.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Airflusal Sprayhaler» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Airflusal Sprayhaler» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01227

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stinred»

Estratto determina n. 190/2018 del 7 febbraio 2018

Medicinale: STINRED.

Titolare A.I.C.:

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd

6 Riverview Road,

Beverley, HU17 0LD,

Regno Unito.

Confezioni:

«180 mg/4 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 044583019 (in base 10);

«180 mg/4 ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 044583021 (in base 10).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

un flaconcino contiene 180 mg di bendamustina cloridrato (come monoidrato);

1 ml di concentrato contiene 45 mg bendamustina cloridrato (come monoidrato).

Principio attivo: bendamustina.

Eccipienti:

Butilidrossitoluene;

Macrogol 300.

Produzione del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories Limited - Chemical Technical Operations Unit-VI, APIIC, Industrial Estate, Pydibhimavaram, Ranasthalam, Mandal, 532409, India (produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo qualità);

Dr. Reddy's Laboratories Limited - Srikakulam District, Andhra Pradesh, 532409 India (produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo qualità);

Acacia Life Sciences Private Limited - Plot No.02, Road No.21, Near APIIC Pump House, J., N.Pharmacity (Ramky), Thadi Village, IDA, Parawada M, 531021 India (produzione intermedio) .

Produzione del prodotto finito:

Dr. Reddy´s Laboratories (UK) Ltd. - 6, Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HU17 0LD, Regno Unito (confezionamento secondario, controllo lotti, rilascio lotti);

betapharm Arzneimittel GmbH - Kobelweg 95, Augsburg, 86156 Germania (rilascio lotti);

Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker GmbH - Carl-Mannich Str. 20, Eschborn, 65760 Germania (controllo lotti);

Wessling GmbH - Johann-Krane-Weg 42, Münster, 48149 Germania (controllo lotti);

Source Bioscience PLC - 55 Stirling Enterprise Park, Stirling, UK FK7 7RP, Regno Unito (controllo lotti);

SC Rual Laboratories SRL - 313, Splaiul Unirii, Building H, 1st foor, sector 3, Bucuresti, 030138, Romania (controllo lotti);

ILS Limited - London Road, Shardlow Business Park, Shardlow, Derby, Derbyshire, DE72 2 GD, Regno Unito (controllo lotti);

Dr. Reddy´s Laboratories Ltd., FTO-Unit VII (FTO-Unit 7) - Plot No. P 1 to P 9, Phase - III, Duvvada, VSEZ, Vishakapatnam, Andhra Pradesh, 530046, India (produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo qualità);

Pharbil Waltrop GmbH - Im Wirrigen 25, Waltrop, 45731 Germania (confezionamento secondario);

Catalent Germany Schorndorf GmbH - Steinbeisstr. 1 + 2, Schorndorf, Germania (confezionamento secondario);

Prestige Promotion Verkaufsförderung + Werbeservice GmbH - Lindigstr. 6, Kleinostheim, 63081 Germania (confezionamento secondario);

MSK Pharmalogistik GmbH - Donnersbergstr. 4-6, Heppenheim, 64646 Germania (confezionamento secondario);

Depo- Pack S.n.c.. di Del Deo Silvio e C. - Via Morandi 28, 21047 Saronno (VA) (confezionamento secondario).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento di prima linea della leucemia linfatica cronica (stadio Binet B o *C)* in quei pazienti per i quali non è appropriata una chemioterapia contenente fludabarina.

Linfoma non-Hodgkin indolente come monoterapia in pazienti che hanno avuto una progressione di malattia durante o entro 6 mesi dal trattamento con rituximab o con un regime terapeutico contenente rituximab.

Trattamento di prima linea del mieloma multiplo (stadio Durie-Salmon II con progressione o stadio *III)* in associazione con prednisone in pazienti di età superiore ai 65 anni che non sono eleggibili a trapianto autologo di cellule staminali e che presentano neuropatia clinica al momento della diagnosi che precluda l'uso di un trattamento contenente talidomide o bortezomib.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«180 mg/4 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 044583019 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 334,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 551,48;

«180 mg/4 ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 044583021 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1336,61.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2205,94.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Stinred» classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Stinred» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01228

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Dr. Reddy's»

Estratto determina n. 189/2018 del 7 febbraio 2018

Medicinale: SILDENAFIL DR. REDDY'S.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd.

6 Riverview Road, Beverley, HU17 0LD

Regno Unito

Confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 90 (90x1) compresse in blister Al/Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 045406016 (in base 10;

«20 mg compresse rivestite con film» 300 (3x100) compresse in blister Al/Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 045406028 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di sildenafil (come citrato).

Principio attivo: Sildenafil.

Eccipienti:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato

cellulosa microcristallina

povidone K29-32

croscarmellosa sodica

magnesio stearato

rivestimento:

ipromellosa

titanio diossido (E171)

macrogol 6000

Produzione del principio attivo:

Mylan Laboratories Limited (Unit 8) - Getula Chodavaram - Poosapatirega Mandal - Vizianagaram District, Andhra Pradesh - India

(Produzione sildenafil citrato)

Mylan Laboratories Limited (Unit 9) - Plot No. 5, Road No. 12, J.N. Pharma City - Parawada mandal, Visakhapatnam District, Tadi Village. Andhra Pradesh - India

(Produzione sildenafil citrato)

Produzione del prodotto finito:

Actavis Ltd - BLB 016 Bulebel Industrial Estate - Zejtun ZTN 3000 - Malta

(Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti e rilascio lotti)

betapharm Arzneimittel GmbH - Kobelweg 95 - Augsburg 86156 - Germania

(Rilascio lotti)

Next Pharma Logistics GmbH - Eischenbusch 1 - Werne - 59368 - Germania

(Confezionamento secondario)

Indicazioni terapeutiche:

Adulti: trattamento di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale II e III dell'OMS, al fine di migliorare la capacità di fare esercizio fisico. L'efficacia è stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo.

Popolazione pediatrica: trattamento di pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 17 anni con ipertensione arteriosa polmonare. L'efficacia in termini di miglioramento della capacità di fare esercizio fisico o di emodinamica polmonare è stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia cardiaca congenita.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 90 (90x1) compresse in blister Al/Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 045406016 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 400,87.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 751,82.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Sildenafil Dr. Reddy's è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Sildenafil Dr. Reddy's è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art.107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01229

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Cevac Transmune».

Estratto provvedimento n. 53 del 24 gennaio 2018

Medicinale veterinario ad azione immunologica CEVAC TRANSMUNE (A.I.C. n. 103966).

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento:

Procedura europea n. EMA/V/C/WS/1082;

Procedura europea n. UK/V/0253/002/II/015;

Si autorizzano, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, le modifiche di seguito descritte:

Viene modificato il punto 4.8 del RCP relativamente all'uso combinato con il medicinale Vectormune ND e vengono contestualmente apportate altre modifiche.

Inoltre, vengono aggiunte le seguenti confezioni:

scatola di cartone con 20 fiale di liofilizzato da 8000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103966180;

confezione con 1 sacca da 200 ml (solvente sterile) - A.I.C. n. 103966192;

confezione con 1 sacca da 400 ml (solvente sterile) - A.I.C. n. 103966204;

confezione con 1 sacca da 800 ml (solvente sterile) - A.I.C. n. 103966216.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01208

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Narketan»

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario: NARKETAN A.I.C. n. 102508 di cui è titolare la ditta Chassot GMBH, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

18A01209

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Thiamil»

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario: THIAMIL 10 % liquido, 100 mg/g:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103441010;

bottiglia da 5 kg - A.I.C. n. 103441022,

di cui è titolare MSD Animal Health s.r.l - via F.lli Cervi Palazzo Canova snc 20090 MI Segrate è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

18A01211

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Cydectin» 1% p/v soluzione iniettabile per bovini e «Cydectin» 10% LA soluzione iniettabile per bovini.

Estratto provvedimento n. 58 del 26 gennaio 2018

Medicinali veterinari:

Cydectin 1% p/v soluzione iniettabile per bovini (A.I.C. n. 101594) - procedura n. FR/V/0020/003/IA/025/G;

Cydectin 10% LA soluzione iniettabile per bovini (A.I.C. n. 103760) - procedura n. FR/V/0155/001/IA/016/G.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/xxxx/IA/077/G.

Si autorizza l'aggiornamento del RCP e degli stampati illustrativi per renderli conformi alla decisione della Commissione europea, C(2017) 6577 final, del 25 settembre 2017.

Pertanto vengono modificati i seguenti punti del RCP:

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego.

Aggiungere il seguente paragrafo: «Altre precauzioni che riguardano l'impatto sull'ambiente»;

5 Proprietà farmacologiche.

Aggiungere il seguente paragrafo «5.3. Proprietà ambientali»;

6.6. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo;

Si autorizza, inoltre, la modifica del il punto 9. Se necessario, Avvertenze speciali - delle etichette esterne ed interne e i punti 12. Avvertenze speciali (Aggiungere il seguente paragrafo: «Altre precauzioni che riguardano l'impatto sull'ambiente) e 13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti - del foglietto illustrativo;

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni, come già indicato nel decreto ministeriale n. 137 del 30 ottobre 2017, a cui si rimanda.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01212

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Equest gel orale» 18,92 mg/g gel orale per cavalli e ponies e «Equest Pramox» 19,5 mg/g + 121,7 mg/g gel orale.

Estratto provvedimento n. 43 del 22 gennaio 2018

Medicinali veterinari:

Equest gel orale 18,92 mg/g gel orale per cavalli e ponies (A.I.C. n. 102720) - procedura n. FR/V/0020/002/IA/027/G;

Equest Pramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g gel orale (A.I.C. n. 103820) - procedura n. FR/V/0161/001/IA/024/G.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/xxxx/IA/080/G.

Si autorizza l'aggiornamento del RCP e degli stampati illustrativi per renderli conformi alla decisione della Commissione europea, C(2017) 6577 final, del 25 settembre 2017.

Pertanto vengono modificati i seguenti punti del RCP:

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego.

Aggiungere il seguente paragrafo: «Altre precauzioni che riguardano l'impatto sull'ambiente»;

5 Proprietà farmacologiche.

Aggiungere il seguente paragrafo «5.3. Proprietà ambientali»;

6.6. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo.

Si autorizza, inoltre, la modifica del il punto 9. Se necessario, Avvertenze speciali - dell'etichetta esterna e i punti 12. Avvertenze speciali (Aggiungere il seguente paragrafo: «Altre precauzioni che riguardano l'impatto sull'ambiente) e 13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti - del Foglietto illustrativo.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni, come già indicato nel decreto ministeriale n. 137 del 30 ottobre 2017, a cui si rimanda.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01213

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-044) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.